

## ALLEGATO “ A “

Statuto “ Associazione Italo-Latino Americana di Etnomedicina ” in breve “SILAE”

### TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

E' costituita l'Associazione culturale denominata “Associazione Italo-Latino Americana di Etnomedicina” in breve “SILAE” con sede legale in Torre del Greco alla Via Martiri d'Africa n. 73.

#### *Articolo 2*

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività associativa è il volontariato.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che riguardano l'attività dell'associazionismo e del volontariato.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### *Articolo 3*

L'Associazione Italo-Latino Americana di Etnomedicina in breve “SILAE” pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

- La ricerca, lo studio, la valorizzazione, lo sviluppo, l'insegnamento, la divulgazione della coltivazione, trasformazione, commercializzazione ed utilizzo delle piante di interesse alimentare e /o officinale e di loro derivati, in particolare nei diversi paesi dell'America Latina ed Europei, nonché di altri paesi dell'area Asiatica e dell'Africa dove è particolarmente sviluppato il ricorso alla medicina naturale e di applicare i risultati degli studi effettuati per contribuire allo sviluppo dei settori farmaceutico, nutraceutico, cosmetico, termale, alimentare, agronomico e zootecnico.
- La promozione e lo sviluppo delle ricerche nei campi dell'antropologia, dell'etnobotanica, dell'etnomedicina, della fitochimica, farmacologia e farmacognosia, della chimica degli alimenti e della nutraceutica, del termalismo e della medicina termale e l'applicazione dei risultati di tali studi per contribuire allo sviluppo di diversi settori produttivi.
- L'intercambio culturale e la formazione tecnico scientifica di docenti, ricercatori, giovani laureati tra l'Italia e l'America Latina.

L'Associazione per attuare concretamente i propri fini ha facoltà di:

- promuovere ed organizzare sia a livello nazionale che internazionale convegni, mostre, eventi, corsi di aggiornamento professionale, attività di formazione tecnica e professionale, istituire gruppi di studio e di ricerca rivolti ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- realizzare iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, curare la pubblicazione di lavori scientifici di studio ed approfondimento riguardanti le finalità dell'associazione;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico, universitario e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti, persone e organizzazioni non governative (O.N.G.);
- attivare rapporti di cooperazione tecnico-scientifica attraverso visite di studio e ricerche da e per i vari Paesi interessati,
- sviluppare studi e ricerche conferendo borse di studio, premi ed attestati;
- divulgare la conoscenza attraverso la creazione una banca dati scientifica anche mediante abbonamenti a riviste specializzate da mettere a disposizione dei propri associati anche mediante sito internet;
- promuovere collaborazioni con Enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali, con

- Università Latinoamericane;
- promuovere collaborazioni con Enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali lo sviluppo dell'etnomedicina e degli di cui sopra nei paesi dell'area Asiatica e Africana;
  - svolgere attività anche esterne alla struttura che consentano il raggiungimento dello scopo sociale;
  - affiancarsi ad Enti pubblici e privati o Istituzioni e organizzazioni anche non governative che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione e che operano nel campo della ricerca scientifica e della cooperazione internazionale proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo ed al miglioramento delle attività di ricerca;
  - promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività scientifica;
  - accettare, nel rispetto delle norme previste dalla legge, contributi, donazioni e lasciti per gli scopi sociali, stipulare finanziamenti per il conseguimento degli scopi statutari, aderire e /o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno lo stesso scopo;
  - creare fondazioni ;
  - promuovere e organizzare ogni altra attività per aggregare e far partecipare tutti i soci alla vita dell'associazione SILAE anche attraverso congressi annuali da tenere in uno Stato dell'America Latina dove potranno essere eletti, tra tutti i soci partecipanti, e a titolo puramente onorifico e di rappresentanza, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Tali riunioni possono essere riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un apposito libro dei verbali.

#### *Articolo 4*

La durata dell'associazione è illimitata

#### *Articolo 5*

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con :

- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- proventi di gestione;
- ogni altro provento comunque conseguito.

#### *Articolo 6*

Sono organi della SILAE :

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Proviviri.

## **TITOLO II : I SOCI**

#### *Articolo 7*

Possono essere iscritti all'associazione i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in Italia e all'estero in quanto l'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio in qualunque modo della tessera, anche mediante sistemi informatici, è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione.

Possono essere soci della SILAE tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto ed intendono partecipare alle attività organizzative dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori : coloro che hanno costituito legalmente l'Associazione e fanno parte del Consiglio Direttivo;

Soci ordinari : coloro che vogliono collaborare e partecipare alla realizzazione degli scopi statutari ed alle attività promosse dall'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale, hanno diritto ad un solo voto nell'assemblea tranne per i soci con età inferiore ai diciotto anni.

Soci sostenitori : coloro che usufruiscono delle iniziative promosse dall'Associazione e la quota associativa sarà maggiorata in segno di tangibile appoggio alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione. Ai soci sostenitori non spetta il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Soci onorari : tutte le persone fisiche o giuridiche che per meriti particolari vengono ammesse come tali dal Consiglio Direttivo. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

L'ammissione dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, soltanto l'ammissione dei soci sostenitori avviene automaticamente all'atto di sottoscrizione della tessera.

I soci hanno il diritto a ricevere per via telematica, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, e di prendere parte alla vita dell'associazione usufruendo delle strutture, dei servizi delle attività della SILAE.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione che viene stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al pagamento delle eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni all'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non trasferibile per atto tra vivi o per successione e tale qualifica si perde per morte, recesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata adottata a maggioranza per i seguenti motivi:

- per inosservanza alle norme statutarie, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per morosità nel pagamento della quota associativa con scadenza annuale senza un giustificato motivo;
- per danni morali o materiali arrecati in qualunque modo all'associazione.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

### **TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### *Articolo 8*

L'Assemblea è costituita soltanto dai soci fondatori e dai soci ordinari che risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale e le loro deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

I soci sostenitori e onorari possono partecipare all'assemblea ma non partecipano alla determinazione del numero legale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno presso la sede sociale o altrove e la comunicazione della convocazione deve essere effettuata tramite posta ordinaria, o fax, o posta elettronica, o sul sito internet, o con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti

all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e seconda convocazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, presso la sede dell'associazione, per l'approvazione del bilancio, per deliberare su tutte le questioni della vita associativa e per eleggere i membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, salvo che l'assemblea stessa ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e su ogni altro argomento diverso da quelli dell'assemblea ordinaria. Deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le riunioni dell'assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno i due terzi dei soci e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera sempre a maggioranza dei presenti e le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea è presieduta da un Presidente, diverso da quello dell'associazione, nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta nomina un segretario verbalizzante.

Segretario dell'assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'assemblea, su indicazione del Presidente della stessa procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell'assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

### *Articolo 9*

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri dispari, scelti tra i soci dell'assemblea generale, che restano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente, il segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- redigere programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere i bilanci da approvare all'assemblea;
- decidere circa la stipula dei contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;

- decidere circa l'assunzione, la collaborazione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

#### *Articolo 10*

La firma e la rappresentanza, di fronte a terzi o in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza il Vice Presidente hanno il compito di :

- convocare l'assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro dei verbali dell'assemblea, il registro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o il Tesoriere appositamente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

#### *Articolo 11*

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

#### *Articolo 12*

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura i pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

#### *Articolo 13*

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'assemblea ordinaria.

Tutte le eventuali controversie, inerenti il rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell'associazione, possono essere di competenza dei probiviri .

#### *Articolo 14*

Tutte le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

### **TITOLO IV : PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### *Articolo 15*

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- contributi annuali e straordinari dei soci;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni nazionali o esteri;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici nazionali o esteri;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

## **TITOLO V : RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO**

### *Articolo 16*

Il rendiconto economico finanziario della SILAE comprendente l'esercizio sociale che si chiude al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI : REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### *Articolo 17*

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con una maggioranza di due terzi di presenti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### *Articolo 18*

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI**

### *Articolo 19*

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si rimanda alle norme stabilite dal codice civile e dalla normativa vigente.